

 1)	2) ente <b>COMUNE DI POGLIANO MILANESE</b> CODICE ENTE 11064	3) sigla <b>G.C.</b>	4) numero <b>6</b>	5) data <b>26-01-2018</b>
	6) oggetto <b>Istituzione del registro delle domande di accesso semplice (art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) e generalizzato (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013) e conseguenti misure organizzative.</b>			

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno **Duemiladiciotto** addì **Ventisei** del mese di **Gennaio** alle ore **09:45**,  
nella Residenza Municipale,

Eseguito l'appello,

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenti</b>
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
LAVANGA CARMINE	ASSESSORE	SI
IRMICI MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI
BOTTINI MANUELA	ASSESSORE	SI
DI FONTE SABRINA	ASSESSORE	SI

TOTALE PRESENTI: 5  
TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta la Dr.ssa Macrì Mariagrazia, Segretario Comunale del Comune.

Il Dr. Magistrelli Vincenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: Istituzione del registro delle domande di accesso semplice (art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) e generalizzato (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013) e conseguenti misure organizzative.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* come novellato dal decreto legislativo 97/2016;
- la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: *“linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013”*;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- l'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;
- nella sua prima versione, il decreto prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in *“amministrazione trasparenza”* i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse *“il diritto di chiunque di richiedere i medesimi”*, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione;
- questo tipo di accesso civico, che l'ANAC ha definito *“semplice”*, oggi dopo l'approvazione del decreto legislativo 97/2016, è normato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;
- il comma 2 del medesimo articolo 5 disciplina una forma diversa di accesso civico che l'ANAC ha definito *“generalizzato”*;
- il comma 2 stabilisce che *“chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”* seppur *“nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”*;
- lo scopo dell'accesso generalizzato è quello *“di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”*;
- l'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso *“documentale”* di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990;
- la finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato; infatti, è quella di porre *“i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari”* e dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un *“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”*; inoltre, la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato; mentre l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio *“allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul*

*perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”;*

Premesso che:

- l'ANAC ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato;
- a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “*cd. registro degli accessi*”, che le amministrazioni “*è auspicabile pubblicarlo sui propri siti*”;
- il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione;
- il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in “*amministrazione trasparente*”, “*altri contenuti – accesso civico*”;

Dato atto che con la presente si intende dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016:

- 1- istituendo il “*registro delle domande di accesso semplice (art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) e generalizzato (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013)*”;
- 2- assegnando la gestione del registro all'ufficio Protocollo - Area Affari Generali;

Evidenziato che tutti gli uffici dell'ente sono tenuti a collaborare con l'ufficio di cui sopra, per la gestione del registro, comunicando tempestivamente allo stesso:

- copia delle domande di accesso semplice e generalizzato ricevute;
- i provvedimenti (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;

Precisato che il registro potrà essere tenuto anche semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (es. excel, word, ecc.) e che recherà, quali indicazioni minime essenziali, l'oggetto della domanda d'accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data;

Visto ed acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso ex art. 49 del TUEL dal Responsabile dell'Area Affari Generali;

Dato atto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 5 votanti 5 favorevoli 5 contrari 0 astenuti 0

## **DELIBERA**

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziale della presente;
2. di istituire il “*registro delle domande di accesso semplice (art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) e generalizzato (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013)*”, assegnandone la gestione all'ufficio Protocollo - Area Affari Generali;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 5 votanti 5 favorevoli 5 contrari 0 astenuti 0, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO  
Dr. Vincenzo Magistrelli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Mariagrazia Macrì

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.*